

Giustizia civile. Il nuovo articolo 2929-bis del Codice civile introdotto dal decreto 83/15 - La misura vale per i beni registrati vincolati dopo il sorgere del credito .

Si può pignorare senza la revocatoria

La novità riguarda donazioni e trust che pregiudicano il diritto del creditore di soddisfare le sue ragioni

Il bene donato oppure posto sotto il vincolo di un fondo patrimoniale o di un trust può essere pignorato dai creditori del donante (o del disponente) senza dover esperire vittoriosamente l'azione revocatoria: è quanto dispone il nuovo articolo 2929-bis del Codice civile, introdotto dal decreto legge 83/15 (il cosiddetto "decreto fallimenti"), convertito in legge nei giorni scorsi.

Questa nuova norma stabilisce dunque che quando il debitore (con riferimento a beni immobili o a beni mobili "registrati", vale a dire aerei, navi e autoveicoli), abbia, posteriormente al sorgere del credito:

istituito un "vincolo di indisponibilità" (come accade, ad esempio, nel caso dell'istituzione di un trust o di un altro vincolo "di destinazione", quale il fondo patrimoniale o il vincolo di cui all'articolo 2645-ter del codice civile);

oppure effettuato un atto di alienazione a titolo gratuito (si pensi, ad esempio, a una donazione);

e con ciò abbia recato pregiudizio alle ragioni di un suo creditore, questi può direttamente procedere a esecuzione forzata (ma solo ove sia munito di titolo esecutivo: ad esempio, un atto notarile che reca un obbligo di pagamento o una sentenza di condanna a un pagamento), ancorché non abbia preventivamente ottenuto una sentenza dichiarativa di inefficacia (che è l'effetto tipico dell'azione revocatoria), a condizione che il pignoramento venga trascritto in pubblici registri (ad esempio: nei registri immobiliari) nel termine di un anno dalla data in cui l'atto pregiudizievole (e cioè l'atto alienativo gratuito o istitutivo del vincolo di destinazione) sia stato a sua volta trascritto.

La nuova norma in sostanza permette di "saltare" la fase giudiziaria di accertamento del diritto del creditore (ritenendo evidentemente sufficiente il fatto che il creditore sia munito solamente di un titolo esecutivo) e si giunge immediatamente alla fase dell'espropriazione.

Nel panorama normativo previgente succedeva invece che, nel caso in cui il debitore sottoponesse a vincolo di destinazione un proprio bene immobile o mobile registrato oppure lo facesse oggetto di donazione, in tanto il creditore poteva giungere alla trascrizione di un pignoramento (e quindi iniziare con ciò la fase espropriativa) in quanto il vincolo di destinazione o l'atto di donazione fossero dichiarati inefficaci a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza di accoglimento di una "azione revocatoria": questa azione è infatti il rimedio che l'ordinamento concede per fare dichiarare un dato atto, in presenza di certi presupposti, inefficace nei confronti dei creditori del soggetto agente, perché ritenuto lesivo delle ragioni di questi ultimi.

Nel giudizio promosso con l'azione revocatoria, evidentemente, si discuteva della fondatezza dell'azione stessa e, in particolare, della lesività nei confronti dei creditori dell'atto dispositivo o alienativo del debitore. Ora invece il panorama si rovescia del tutto: se ricorrono i presupposti del non intervenuto decorso del termine di un anno dalla trascrizione in pubblici registri dell'atto dispositivo o alienativo e se si tratti della istituzione di un vincolo di indisponibilità oppure di un atto a titolo gratuito (in sostanza, di una donazione), il creditore che sia munito di titolo esecutivo può comunque pignorare il bene fatto oggetto del vincolo o di alienazione gratuita.

In altri termini, se Tizio ha donato a Caio un dato bene immobile, Sempronio, creditore di Tizio, può pignorare detto bene anche se esso è ora di proprietà di Caio e anche se Caio ha ricevuto la donazione prima che nei registri immobiliari fosse segnalato il promuovimento da parte di Sempronio di un'azione volta a soddisfarsi sul

PER L'ESECUZIONE FORZATA Al creditore basta avere il titolo esecutivo: ad esempio, una sentenza di condanna o un atto notarile con un obbligo di pagamento

CORRELATI

Pignoramento in tempi rapidi

Revocatoria possibile anche prima del giudizio nel merito

Rent to buy trascritto per 10 anni

Rent to buy, un rimedio alla carenza di liquidità nello Sblocca Italia

Rent to buy, un rimedio alla carenza di liquidità nello Sblocca Italia

bene donato passando attraverso una declaratoria di inefficacia della donazione.

Se poi il debitore intenda lamentarsi di questa iniziativa del creditore (o se ne lamenti il terzo avente causa dal debitore, vale a dire il donatario) a costoro è dato di promuovere, nell'ambito del processo esecutivo che ha preso avvia con il pignoramento, un giudizio di "opposizione agli atti esecutivi". Cosicché non più al giudice del merito (come accadeva nel caso della necessità di un previo promuovimento dell'azione revocatoria), ma al giudice dell'esecuzione, verrà in tali casi rimesso il giudizio sulla legittimità dell'iniziativa del creditore. Detto in altre parole, per il periodo di un anno dalla trascrizione del vincolo di destinazione o della donazione si genererà, inevitabilmente, un regime di incommerciabilità e di non ipotecabilità dei beni che siano soggetti a detti atti istitutivi di vincolo o di donazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani

Emanuele Lucchini Guastalla